

Allegato "A" alla Raccolta Numero 3620

**STATUTO**

**ENTE BACINI S.r.l.**

Sede in Genova

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**Articolo 1**

L'"Ente Bacini - Società a responsabilità limitata" (derivante dalla trasformazione dell'Ente Bacini S.p.A.) è retta dalle norme del presente Statuto.

**Articolo 2**

La Società ha sede in Genova.

La società, con deliberazione dell'organo sociale competente, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in qualsiasi località anche estera nei modi di legge, nonché aprire e sopprimere agenzie, recapiti, uffici e rappresentanze.

**Articolo 3**

La società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio di bacini di carenaggio con barche e aree accessorie e l'attività di prestazione di servizi connessi con la permanenza delle navi in bacino.

La società potrà affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, previa autorizzazione ex

art. 45 bis Codice della Navigazione da parte dell'autorità competente, al fine di agevolare e promuovere la localizzazione di attività funzionali allo sviluppo del comparto delle riparazioni navali e di servizi comunque utili al settore.

Nell'esercizio della predetta attività la Società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e industriale ritenuta necessaria od utile dall'organo esecutivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società può altresì compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società e imprese, consorzi e/o cooperative di qualunque natura italiane o estere, da costituire o costituite, con scopo analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio oggetto sociale.

La società può concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in genere anche reali, nell'interesse proprio anche per obbligazioni di persone, enti o società controllanti e/o controllate e/o collegate o non con la Società. La società non può comunque svolgere attività finanziaria nei confronti del pubblico, nè quelle riservate alle imprese di investimento ed alle banche ai sensi del D.L.vo 385/93.

La società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle norma-

tive comunitarie e nazionali.

#### **Articolo 4**

La durata della società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo delibera di anticipato scioglimento o proroga da parte dell'Assemblea.

#### **CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

#### **Articolo 5**

Il Capitale Sociale è di Euro 753.200,00 (settecentocinquanta-tremila duecento virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 C.C. e potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 6**

E' riservato a favore dei soci il diritto di prelazione in caso di cessione di quote o diritti di opzione per aumenti di capitale. Il socio cedente dovrà comunicare agli altri soci, al domicilio di ciascuno di essi risultante dal libro soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria proposta irrevocabile di cessione di quota o di parte di quota, indicando il prezzo di trasferimento, le modalità di pagamento ed il nome dell'acquirente. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al socio cedente a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazio-

ne di cui sopra. Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione al valore della quota posseduta. Qualora uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione loro spettante, gli altri soci avranno facoltà di esercitare tale diritto anche sulle quote di spettanza degli altri soci.

#### **TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE**

##### **Articolo 6 bis**

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di vincoli sulla quota di Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale sono adottati secondo le modalità di cui all'art 7 comma 1 lett.d) D.Lgs. n.175/2016.

Il trasferimento delle quote effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1 che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, il trasferimento può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 5 del presente Statuto.

#### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

##### **Articolo 7**

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Si applicano le vigenti norme di legge in tema di inconfiribilità e incompatibilità in incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti in controllo pubblico, nonché in tema di possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

In particolare, vi è incompatibilità tra il ruolo di Amministratore Unico della Società e di dipendente dell'Amministrazione titolare della partecipazione.

#### **Articolo 8**

All'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea.

E' vietato attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza se non a titolo gratuito.

#### **Articolo 9**

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

#### **Articolo 10**

Il compenso spettante all'Amministratore Unico è stabilito

dall'Assemblea.

L'assemblea determina altresì l'importo complessivo annuo per la remunerazione dell'Amministratore Unico e di tutti i dipendenti in linea con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e altresì la corresponsione di trattamenti di fine mandato agli organi sociali.

#### **ASSEMBLEE**

##### **Articolo 11**

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salva l'impugnativa nei termini di legge.

##### **Articolo 12**

L'assemblea deve essere convocata a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata all'indirizzo od al recapito telefonico comunicati alla Società e risultanti dai libri sociali, da spedire non oltre otto giorni prima dell'adunanza, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 2364 C.C., l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sarà altresì convocata quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Le assemblee possono essere tenute in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Ciascun socio potrà mediante delega scritta farsi rappresentare nelle Assemblee da altra persona, anche non socia, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 2479 bis c.c.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in sua assenza o impedimento, dalla persona anche non socio eletta dall'Assemblea.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

### **Articolo 13**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese e siano in regola con il versamento delle quote; ogni socio avrà diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

### **Articolo 14**

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 (salvo quanto infra precisato) e 5 del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale; per la modi-

fica e/o la soppressione della clausola di prelazione contenuta nell'articolo 6 del presente statuto sarà necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 91% del capitale sociale.

#### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **Articolo 15**

Il controllo contabile della Società è esercitato da un Organo monocratico di controllo (sindaco unico).

Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti e le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. La revisione legale dei conti della società viene esercitata dall'Organo di controllo.

#### **BILANCIO SOCIALE E RIPARTO UTILI**

##### **Articolo 16**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori provvederanno alla compilazione del bilancio a norma di legge ed alla sua presentazione all'Assemblea.

##### **Articolo 17**

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotte le spese, le perdite e le quote di ammortamento, saranno attribuiti come segue:



il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile, il resto ai soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, salva diversa destinazione dell'Assemblea.

#### **SCIoglIMENTO**

##### **Articolo 18**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 19**

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti sociali tra i soci e/o gli amministratori e la società, oppure tra i soci e tra amministratori in ordine alla società, o infine tra amministratori e soci sullo stesso oggetto, durante l'esercizio sociale o la liquidazione, per ogni questione di legittimità o di merito, verrà deferita al giudizio inappellabile di un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

L'arbitro risolverà le controversie in base a rito ed in base a diritto, fermo il rispetto del principio del contraddittorio.

Tutte le spese del giudizio arbitrale, compresi gli onorari,

saranno a carico della parte soccombente.

#### **Articolo 20**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono e si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata controllate direttamente o indirettamente da Enti Pubblici.

In originale firmato

Maurizio Civardi

ALBERTO GILETTA Notaio